

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE  
II<sup>a</sup> SEZIONE  
L.P.S.C**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 202/CGF  
(2007/2008)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 5 Giugno 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria, Delfini Prof. Francesco, De Filippo Dr. Maurizio – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELLA INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. NICOLA FERRARA;**
  - **DELLA INIBIZIONE PER MESI TRE AL SIG. LUIGI MONTERISI;**
  - **DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 CON DIFFIDA ALLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L.**

**INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NEI CONFRONTI:**

- **DEL SIG. NICOLA FERRARA, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L., PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8 , COMMA 1, C.G.S., PER AVERE SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VLSO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008, ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI E PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 85, LETT. B) PAR. V N.O.I.F. PER MANCATO PAGAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF RELATIVE AGLI EMOLUMENTI DEL MESE DI SETTEMBRE 2007 NEI TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA FEDERALE;**
- **DEL SIG. LUIGI MONTERISI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 1, CGS PER AVER SOTTOSCRITTO LA DICHIARAZIONE DEPOSITATA PRESSO LA CO.VLSO.C. IN DATA 28 GENNAIO 2008 ATTESTANTE CIRCOSTANZE E DATI CONTABILI NON VERIDICI;**
- **DELLA U.S. MASSESE CALCIO 1919 S.R.L. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ED AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.**

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. 53/CDN del 15.5.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Massese Calcio 1919 S.r.L. di Massa. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2) **RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE LEVACOVICH FABIO SEGUITO GARA PORTOGRUARO SUMMAGA/SPAL DEL 25.5.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 210/C del 26.5.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga S.r.l. di Summaga di Portogruaro (Venezia) e, per l'effetto, riduce ad una giornata effettiva di gara la sanzione inflitta al calciatore Levacovich Fabio. Dispone restituirsi la tassa reclamo

**2° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Becchetti Dr. Alfredo Maria – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DELLA REAL MARCIANISE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MUROLO MICHELE SEGUITO GARA PLAY OFF CELANO/REAL MARCIANISE DELL'1.6.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 215/C del 3.6.2008)

La C.G.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla Real Marcianise Calcio S.p.A. di Marcianise (Caserta) e, per l'effetto, riduce ad una giornata di gara la sanzione inflitta al calciatore Murolo Michele. Dispone restituirsi la tassa reclamo

**3° Collegio composto dai Signori:**

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Ricciardi Avv. Edilberto, Delfini Prof. Francesco – Componenti;  
Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S.D. SACRO CUORE MILAZZO AVVERSO  
DECISIONI MERITO GARA TIGER BROLO/SACRO CUORE MILAZZO DEL 4.5.2008**  
(Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia –  
Com. Uff. n. 54 del 28.5.2008)

La C.G.F dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come sopra proposto dal G.S.D. Sacro Cuore Milazzo di Milazzo (Messina). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Piero Sandulli

-----

**Publicato in Roma il 5 Giugno 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete